

ATTO COSITUTIVO "ASSOCIAZIONE LUCIANO SCHIELMANN A SOSTEGNO DEL DIRITTO DI SCIOPERO"

L'anno duemilaquattro il giorno 3 maggio in Milano i sottoscritti signori:
Moretti Giulio nato a Voghera (PV) il 13-11-1952, residente in Voghera (PV) Via S.Vittore 23/1 C.F. MRTGLI52S13M109F; Tiboni Piergiorgio nato a Vobarno (BS) il 5-05-1938, residente in Milano Via A. Rizzoli 49 C.F. TBNPGR38EO5M104K rispettivamente in rappresentanza delle associazioni sindacali ORSA e CUB intendono addivenire alla costituzione formale dell'Associazione a sostegno del diritto di sciopero "Luciano Schielmann", anche attraverso la registrazione del presente atto e l'adozione dello Statuto allegato, e conseguentemente convengono e stipulano quanto segue:


Art.1- E' costituita una Associazione con la denominazione "Associazione Luciano Schielmann a sostegno del diritto di sciopero" con sede in Roma, Via Magenta n.13

Art.2 - L'associazione si propone la difesa dell'esercizio del diritto di sciopero, del pluralismo e delle libertà sindacali, la difesa, la qualificazione e lo sviluppo dei servizi pubblici anche in rapporto con le associazioni degli utenti e dei consumatori.

Art.3 - In conformità allo statuto vengono eletti all'unanimità per anni due quali componenti del Consiglio Direttivo i Sigg.ri Antonini Giampietro nato a Venezia il 24-11-47 Residente a Mestre (Ve) Via Po 32 a; 218; Barsella Maurizio nato a Firenze il 24-7-51 Residente a Firenze in via del Pozzino 57 50143; Campobasso Giuseppe nato il 06-06-1956 a Ravenna Residente in Napoli Via Simone Martini 79; Giuseppina Golinelli ved. Schielmann nata a San Prospero (Mo) il 22.09.1948 residente a Galgagnano (Lodi) In via Martiri della Cagnola, 38 cap. 26832; Pierpaolo Leonardi nato a Roma il 29-10-1954, residente a Roma 00183 P.zza Epiro 12; Mariani Marco nato il 3-12-1958 a Roma Residente in Roma Via Civitella d'Agliano 35; Muccioli Massimo nato il 17-02-1952 ad Arlena di Castro (VT) Residente a Ciampino Roma Via Lucrezia Romana 65 Q; Moretti Giulio nato il 13-11-1952 a Voghera (PV) Residente a Voghera (PV) Via S.Vittore 23/1; Paola Palmieri nata a Roma il 8-7-1954 e residente in Roma 00181 Via Amulio 31; Ricciardi Elio nato il 31-8-1963 a Napoli Residente in Napoli Corso Vittorio Emanuele; Santorelli Giuseppina nata a Roma il 7-8-1951, residente a Roma in via Marcocchia 64, 00143; Saviantoni Giancarlo nato il 4-05-1964 a Roma e Residente in Roma; Tiboni Piergiorgio nato a Vobarno (BS) il 5-5-1938, Residente a Milano in Via A.Rizzoli 49; Vivoli Simone nato a Firenze il 4-11-1968 residente in Rignano Sull'Arno (Fi) 50067 Via Bombone 50/E;

Al Signor. Moretti Giulio viene conferita la legale rappresentanza dell'Associazione.

Art.4 - Lo Statuto, che segue, forma parte integrante del presente atto.



STATUTO

dell'associazione Luciano Schielmann a difesa del diritto di sciopero

Art.1 - E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Luciano Schielmann a sostegno del diritto di sciopero".

Essa è una libera associazione priva di fine di lucro.

L'Associazione userà nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione Associazione Luciano Schielmann a sostegno del diritto di sciopero".

Art.2 - La durata dell'Associazione non ha limiti di tempo.

Art.3 - L'Associazione ha sede in Roma,


L'Associazione, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà allacciare rapporti con altri enti simili, che operino nel territorio nazionale od internazionale o che abbiano caratteristiche sovranazionali.

Art.4 - L'associazione si propone la difesa dell'esercizio del diritto di sciopero, del pluralismo e delle libertà sindacali, della democrazia nei luoghi di lavoro, la difesa, la qualificazione e lo sviluppo dei servizi pubblici.

Nel perseguire questi scopi, l'associazione proporrà iniziative nei settori più vari e si impegna negli obiettivi e nei percorsi di seguito indicati:

- a) Costituzione di un ufficio legale articolato sul territorio nazionale, per la consulenza preventiva e l'assistenza delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori scioperanti nei procedimenti sanzionatori e per la contestazione delle sanzioni e delle ordinanze di precettazione;
- b) Creazione di un Ufficio studi sull'applicazione della legge in tema di esercizio del diritto di sciopero, che dovrà seguire costantemente le modifiche della normativa in materia, le pronunzie della Commissione di Garanzia prevista dalla legge 146/90, creare un archivio utilizzabile anche attraverso un apposito sito Internet accessibile da lavoratori ed organizzazioni sindacali ed articolato per settori e comparti, organizzare convegni anche di carattere scientifico, esaminare le legislazioni degli altri paesi europei, seguirne l'evoluzione, valutare i riflessi concreti dell'applicazione dell'art.28 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea e di altre norme in materia presenti nelle Convenzioni internazionali, e -se del caso - adire i competenti organismi di giustizia comunitaria, europea ed internazionale con riferimento a situazioni di particolare interesse sindacale, politico e giuridico;
- c) Costituzione di un Comitato, composto da giuslavoristi, personalità della cultura, della politica e dell'informazione e dello spettacolo, rappresentanti delle associazioni di utenti e consumatori, per la difesa della democrazia, del diritto di sciopero e delle libertà sindacali
- d) Costituzione di un fondo per il sostegno ai lavoratori che scioperano, e alle organizzazioni promotrici. Il Consiglio Direttivo individua preventivamente le azioni più significative cui attribuire il sostegno del fondo, anche per affrontare le conseguenze sanzionatorie pecuniarie che possono derivare dalle azioni di astensione dal lavoro, specie se derivanti da interpretazioni restrittive della Commissioni di Garanzia e dall'abuso dello strumento della precettazione. A garanzia del corretto e trasparente funzionamento delle erogazioni sarà costituito un apposito Comitato di controllo.
- e) Avvio e costruzione di iniziative di pressione per la modifica della legge 146 del 1990 e successive modifiche e integrazioni e per la difesa del diritto di sciopero;
- f) Pubblicazione periodica di materiale informativo, giornale, rivista ecc.;
- g) Monitoraggio del ruolo delle parti datoriali con riferimento all'insorgere dei conflitti, delle ricadute sugli utenti dei servizi, dell'utilizzazione della precettazione da parte dell'autorità governativa.

L'Associazione persegue esclusivamente le suddette finalità di solidarietà sociale, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione delle attività direttamente connesse alle stesse.



Tisoni Piergiorgio

Art.5 - L'Associazione potrà inoltre:

- organizzare seminari, corsi di formazione professionale, convegni, dibattiti;
- editare, produrre e/o diffondere opere di carattere informativo e/o culturale;
- realizzare indagini e inchieste, oltre che rilevazioni per conto proprio e/o attraverso terzi
- organizzare e produrre films audiovisivi, spettacoli e concerti;
- svolgere attività connesse a quelle indicate;
- partecipare ad attività ed iniziative coerenti con gli scopi sociali organizzate da associazioni, Enti Pubblici, organismi internazionali.

Nell'ambito delle attività sociali di regola i soci prestano volontariamente e gratuitamente la propria opera; le prestazioni da retribuire vengono individuate dal Consiglio Direttivo, con le connesse modalità.

Art.6 - Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea generale dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Legale rappresentante.

Art.7 - L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai soci ordinari.

Art.8 - Sono soci dell'Associazione coloro che si riconoscono nelle finalità di cui all'art.4, accettano il presente Statuto, rispettano le delibere assembleari e versano regolarmente le quote associative annuali nonché, per i soci collettivi, la quota di adesione all'Associazione nella misura di euro 2.500. La qualità di socio si acquista con l'accoglimento della domanda di adesione all'Associazione ed il versamento della relativa quota.

I soci possono essere individuali o collettivi.

Il Consiglio Direttivo determina i criteri di composizione dell'Assemblea.

Art.9 - E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione è obbligata ad impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione è obbligata a devolvere -in caso di scioglimento per qualsiasi causa - il proprio patrimonio ad altre organizzazione non lucrative di utilità sociali o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662 ed eventuali successive modifiche.

Art.10 - L'Assemblea dei soci dovrà essere convocata mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione per dieci giorni consecutivi, la convocazione dovrà essere altresì pubblicata sul bollettino informativo e sul sito Internet ove esistenti, almeno una volta l'anno, per ascoltare la relazione del Presidente, discutere le linee generali ed i programmi di attività dell'Associazione.

L'Assemblea, con cadenza biennale, elegge i componenti del Consiglio Direttivo.

Art.11 - L'Assemblea è convocata dal Legale rappresentante ed in mancanza da un componente del Consiglio Direttivo.



Art.12 - Il Consiglio Direttivo è costituito da 14 componenti in rappresentanza dei soci fondatori.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano un rappresentante dell'Ufficio legale di cui all'art. 4 lett. a, dell' Ufficio studi di cui all'art. 4 lett. b, del Comitato di cui all'art.4 lett. c nonché del Comitato di Controllo di cui all'art. 4 lett. d.

I componenti del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea ed eleggono al proprio interno il Legale rappresentante.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in merito all'accettazione od alla riconsiderazione delle domande di ammissione senza obbligo di motivazione.

Il Consiglio Direttivo definisce altresì i criteri numerici di rappresentanza dei soci collettivi ammessi successivamente all'atto costitutivo nell'ambito del Consiglio medesimo



Art.13 - Il Consiglio Direttivo attua le linee espresse dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ad iniziativa del legale rappresentante o di uno dei componenti, promuove la costituzione degli organismi previsti dall'articolo 4 dello Statuto.

Art.14 - Il Legale rappresentante dell'Associazione è eletto a rotazione dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti in rappresentanza dei soci collettivi e rimane in carica 1 anno.

Al Legale rappresentante è devoluta sia l'ordinaria che la straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Legale rappresentante può stare in giudizio validamente per conto dell'Associazione; sottoscrivere atti che impegnano l'Associazione; incassare somme; rilasciare quietanze, sottoscrivere contratti o accordi con terzi, intendendosi il suo operato approvato.

In caso di impedimento del Legale rappresentante le funzioni potranno essere delegate ad altro componente del Direttivo.

Art.15 -Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni.

Art.16 - Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote annuali la cui entità viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e dai versamenti volontari effettuati dai soci, dalle associazioni sindacali e da singoli lavoratori, da sovvenzioni e/o contributi erogati da Enti Pubblici; da versamenti effettuati da altri soggetti e Enti privati; dai proventi derivanti dall'attività dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di variare la quota di adesione all'Associazione.

Con successivo regolamento da emanarsi entro due anni dall'adozione del presente statuto si provvederà alla costituzione ed alla disciplina del fondo di cui alla lettera d) del secondo comma dell'art.4 del presente Statuto ed alla costituzione ed alla disciplina del Comitato di controllo in tale disposizione previsto.

Art.17 - L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.


L'Associazione ha l'obbligo di redigere il rendiconto annuale.

A tal fine il Consiglio Direttivo sarà convocato entro il 30 aprile di ogni anno.

Art.18 L'Assemblea può procedere alla modifica dello Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione, ed in questo caso l'argomento deve essere previsto nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea e le delibere devono avere il consenso di almeno i due terzi dei presenti.

Art.19 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile in materia di associazioni.

Milano 3 maggio 2004



Tiboni Pierpaolo